

LA CONSOLAZIONE E.T.A.B.

SCHEMA/PROPOSTA di

Regolamento per la concessione dei permessi retribuiti per particolari motivi personali di cui all'art. 19, comma 2, del CCNI del 6.7.1995. (deliberazioni n°.51 del 6.4.2005 e 113 del 18.7.2005)

ARTICOLO 1

A domanda del dipendente possono inoltre essere concessi, nell'anno, 3 giorni di permesso retribuito per particolari motivi personali o familiari documentati, compresa la nascita di figli, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del CCNL del 6.7.1995.

La Richiesta dovrà essere recapitata a mezzo posta, fax o consegna manuale, presso il protocollo dell'Ente almeno il giorno precedente l'evento di cui al successivo articolo 2. In casi particolari (es. incidente o simile) è ammessa la comunicazione per vie brevi entro 48 ore dall'accadimento dell'evento.

ARTICOLO 2

Le ipotesi per le quali è possibile concedere i permessi di cui all'art.1, oltre ai casi disciplinati dal CCNL vigente di volta in volta, sono quelli tassativamente indicati di seguito (stabiliti in sede di contrattazione decentrata in data 15.3.2005):

- casi di lutto escluse dall'art.19 comma1 ccnl 6.7.1995 (lutto per parente entro il quarto grado (es: 3° gr. Fratello del padre, 3° gr. Bisnonno, 4° gr. cugino figlio del fratello del padre) e affine entro il terzo grado (cognati, figli di quest'ultimi, ecc...);
- attività di fisioterapia o simili per i quali non è permesso fruire dei permessi per malattia;
- nascita di nipote;
- matrimonio di figli, fratelli e sorelle;
- assistenza coniuge – figlio/a – suoceri – genitori – nonni – fratelli/sorelle per malattia dei medesimi;
- visite mediche ed esami relativi a figlio/a – suoceri – genitori – nonni – fratelli/sorelle alle quali il dipendente partecipata come accompagnatore;
- Tesi di Laurea di coniuge – figlio/a – suoceri – genitori – nonni – fratelli/sorelle;
- In occasione dei sacramenti religiosi riferiti ai figli (Comunione/Cresima/battesimo...);
- Eventi sismici con danno alle abitazioni di figlio/a – suoceri – fratelli/sorelle genitori – nonni.

ARTICOLO 3

L'Autorizzazione è concessa qualora ricorrano le ipotesi di cui al precedente articolo 2, salvo giustificato diniego in relazione alle esigenze di servizio (es: impossibilità nel sostituire il dipendente in turno in un servizio che opera senza soluzione di continuità).

La documentazione giustificativa della richiesta deve essere presentata entro giorni 30 dal giorno a cui si riferisce l'evento e non al momento della richiesta.

ARTICOLO 4

Non è possibile concedere permessi retribuiti per particolari motivi personali nei casi in cui siano previsti permessi retribuiti per altre motivazioni previste dalle normative vigenti di volta in volta.

F.to Le OO.SS.

F.to RSU

F.to Il Datore di Lavoro

Precisazione delibera 51 del 6.4.2005: *"In ottemperanza agli orientamenti di prassi, risulta possibile ammettere la fruizione, a scelta del dipendente, dei permessi di cui trattasi in ore (ponendo 1 giornata lavorativa = 6 ore) per un massimo di 18 ore annuali o in giornate lavorative per un massimo di 3 giornate".*